

**DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2022**

**54/2022/R/GAS**

**DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. PER IL QUARTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE (4PI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1192<sup>a</sup> riunione del 15 febbraio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2021, 202/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 202/2021/R/gas);
- il Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: Codice);
- la comunicazione di Stogit del 3 dicembre 2021, prot. Autorità 45670 del 6 dicembre 2021 (di seguito: comunicazione 3 dicembre).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti del predetto servizio;
- il RAST, all'articolo 29, prevede un sistema di incentivi per le imprese di stoccaggio finalizzato a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle

prestazioni di stoccaggio, anche in relazione alla loro flessibilità di utilizzo; e che a tal fine l’Autorità può prevedere che l’impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali (di seguito: quote di trattenimento) con cui tali prestazioni sono offerte;

- in particolare, con il sopra richiamato articolo 29, l’Autorità ha definito:
  - le prestazioni di stoccaggio incentivabili, ovvero quelle messe a disposizione nell’ambito dei servizi di breve termine, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel Codice;
  - gli indicatori di performance;
  - i parametri di calcolo delle quote di trattenimento dei ricavi delle procedure di conferimento, associati ai suddetti indicatori;
- gli indicatori di performance individuati dal RAST sono:
  - a) p1, che misura i proventi di ogni procedura di conferimento dei servizi incentivati, ovvero il corrispondente valore della funzione di costo;
  - b) p2, che misura l’ammontare dell’offerta dell’impresa di stoccaggio;
- la relazione tra gli indicatori di performance (p) e le relative quote di trattenimento (Q) è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i parametri dell’incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati e gli obiettivi espressi dalla medesima relazione;
- a tal fine, al comma 29.6 del RAST, l’Autorità ha previsto che con specifici provvedimenti, siano determinati, per l’impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:
  - l’elenco dei servizi incentivati;
  - i valori dei parametri di incentivazione;
  - i criteri di calcolo dell’ammontare complessivo degli incentivi (IA), per il periodo A, corrispondente all’anno solare ove non diversamente specificato;
  - il periodo di applicazione;
- al comma 29.8 del RAST è altresì previsto che ai fini del calcolo dell’ammontare IA, le quote percentuali di trattenimento Q si riducono a partire da un valore soglia predefinito dell’importo cumulato dei proventi di competenza dell’impresa di stoccaggio nel periodo A di applicazione; e che tale importo per Stogit ammonta a 5 milioni di euro;
- al comma 29.9 del RAST si stabilisce che entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1° ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema;
- con la deliberazione 202/2021/R/gas, l’Autorità ha definito quanto previsto al richiamato comma 29.6, per il terzo periodo di incentivazione (di seguito: 3PI), fino al 31 dicembre 2021;

- con la comunicazione 3 dicembre, Stogit ha trasmesso la relazione di cui al punto precedente, per il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, da cui emerge, tra l'altro, un ricavo complessivo delle procedure concorsuali pari a circa 8,5 milioni di euro, ripartiti in circa 3,5 milioni di euro destinati al sistema e circa 5 milioni di euro trattenuti da Stogit, principalmente riconducibile all'allocazione dei servizi di breve termine ed in particolare delle capacità giornaliere di iniezione per un ammontare complessivo di ca. 670 MSmc;
- con la medesima comunicazione, Stogit ha trasmesso una proposta per il quarto periodo di incentivazione (di seguito: 4PI) che conferma i parametri già in vigore nel 3PI, prevedendo la rimozione, per l'anno solare 2022, della soglia di cui all'articolo 29, comma 8 del RAST;
- Stogit ha, infine, evidenziato la necessità di chiarire le modalità di calcolo dell'indicatore p2 nel caso di aste "sequenziali" ovvero di quei processi di conferimento che prevedono che la quota di capacità offerta e non conferita in esito ad un'asta sia automaticamente resa disponibile nell'asta successiva.

**CONSIDERATO INFINE, CHE:**

- la definizione delle prestazioni associate ai servizi base previsti dal Codice di Stoccaggio, nonché la loro gestione, è funzionale, tra l'altro, all'individuazione delle prestazioni aggiuntive oggetto del regime incentivante previsto dal RAST;
- i parametri definiti per il 3PI hanno prodotto un risultato economico per il sistema e per l'impresa di stoccaggio proporzionato alle performance sottostanti, in termini di offerta di prestazioni di stoccaggio aggiuntive;
- non sussistano ad oggi evidenze per una revisione dei servizi incentivati, dell'assetto e dei parametri del sistema incentivante definiti ed approvati con la deliberazione 202/2021/R/gas, ed in particolare non sono evidenti elementi che dimostrino, a supporto della rimozione del valore soglia di cui al comma 29.8 del RAST, l'aumento delle rischiosità nell'offerta di capacità aggiuntiva, oltre determinati quantitativi offerti di quest'ultima, nel corso del periodo di incentivazione;
- nei casi di c.d. aste "sequenziali", l'applicazione letterale del criterio di calcolo dell'indicatore p2, può generare un aumento fittizio dei premi a fronte di un quantitativo invariato di capacità offerta;
- il sistema incentivante ha raggiunto una maturità che consente una definizione almeno biennale dei parametri per il 4PI.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario procedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del RAST, alla definizione, in linea con l'assetto approvato con la deliberazione 202/2021/R/gas per il 3PI, a partire dal 1° gennaio 2022:
  - dell'elenco dei servizi incentivati;
  - dei valori dei parametri di incentivazione;
  - dei criteri di calcolo dell'ammontare complessivo degli incentivi (IA);

- del periodo di applicazione;
- sia, inoltre, opportuno estendere l'applicazione di quanto al punto precedente ad un periodo di durata biennale, per gli anni solari 2022 e 2023;
- sia opportuno chiarire che in caso in cui la capacità offerta e non conferita in esito ad un'asta sia automaticamente resa disponibile nell'asta successiva, l'indicatore p2 sia calcolato, considerando il quantitativo di capacità reso disponibile nell'ambito del primo dei processi ad asta

### **DELIBERA**

1. di definire nell'Allegato A al presente provvedimento, ai sensi del comma 29.6 del RAST, per la società Stogit:
  - l'elenco dei servizi di stoccaggio incentivati;
  - i parametri delle quote di trattenimento Q1 e Q2;
  - criteri di calcolo dell'ammontare complessivo IA;
  - il periodo di applicazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*